

Prot.: 297133/RU

Roma, 7 giugno 2023

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Emilia Romagna, ed in particolare nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, a partire dal giorno 1° maggio 2023;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città Metropolitana di Firenze;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

**VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, che reca *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;

**VISTI** in particolare l'articolo 1 del citato decreto legge n. 61, che prevede, al comma 1, che *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1”* e, ai commi 2, 3 e 4, che *“Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria”*; al comma 3, che *“La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta”* e, al comma 4, *“Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,*



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

*n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"; al comma 5 che "Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato" ed al comma 7 "I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 [...]";*

**VISTO** l'articolo 12 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, e ss.mm., che prevede la possibilità di autorizzare richieste di trasferimento provvisorio di rivendite ordinarie per cause di forza maggiore che determinino l'oggettiva impossibilità dell'esercizio dell'attività di rivendita;

**CONSIDERATO** che i suindicati territori, a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023, sono stati interessati da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e che i summenzionati eventi hanno provocato l'esonazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

**TENUTO CONTO** che in tale contesto è ragionevole ritenere che per taluni concessionari di rivendita di generi di monopolio risulti impossibile o particolarmente gravoso accedere ai locali nei quali hanno sede le rivendite di generi di monopolio, nonché far fronte agli adempimenti legati alla titolarità della rivendita ed in particolare al pagamento degli importi di *una tantum*;

**TENUTO CONTO**, altresì, di quanto rappresentato dalla Federazione Italiana Tabaccai che, con nota n. prot. 3845 del 19 maggio 2023, ha dato atto della situazione di particolare gravità, rilevando la difficoltà di alcune rivendite di ripristinare la normale operatività, in ragione degli ingenti danni alle infrastrutture in alcune rivendite, e la chiusura di alcune rivendite e rappresentando, altresì, l'impossibilità di raggiungere uffici postali ed istituti di credito, molti dei quali risultano peraltro chiusi, al fine di far fronte ai pagamenti e agli adempimenti convenzionali prescritti per la corretta gestione dell'esercizio;

**RITENUTO**, altresì, che l'eccezionale intensità dell'evento meteorologico occorso a partire dal giorno 1° maggio 2023 potrebbe comportare l'inagibilità dei locali sede di rivendita di generi di monopolio per un periodo protratto nel tempo e che, pertanto, nei territori previsti dal decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, potrebbero verificarsi richieste di trasferimento temporaneo di rivendite ordinarie;

**TENUTO CONTO** dell'interesse al pieno ripristino del servizio di vendita di generi di monopolio;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di assicurare urgente assistenza alle popolazioni colpite da tali eventi e di rimuovere ogni condizione che determini un ulteriore aggravamento della situazione di emergenza e di disagio verificatesi;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

1. Per i titolari di rivendite di generi di monopolio ubicate nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, sono sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a titolo di *una tantum* ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e ss.mm., in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023.
2. Nel caso in cui le somme di cui al precedente comma 1 siano versate, non si procede al rimborso delle stesse.
3. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
4. Nel caso di importi riguardanti l'una tantum oggetto di piano di rateizzazione, i relativi ratei ricadenti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, saranno versati mensilmente secondo gli importi/scadenze rideterminati in via ordinaria dal competente ufficio, a decorrere dall'ultimo rateo del piano di rateizzazione.
5. Nei casi in cui è prevista la prestazione della fidejussione a garanzia della rateizzazione del pagamento dell'una tantum, il concessionario deve procedere a richiedere all'ente garante la proroga degli effetti della polizza per il periodo corrispondente.
6. Gli eventuali atti di assegnazione delle concessioni, che intervengano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, devono essere integrati con la previsione espressa della sospensione del termine di pagamento e di versamento della somma dovuta a titolo di una tantum relativa al suindicato periodo, secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
7. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi i termini istruttori relativi ai procedimenti in essere.

### **ARTICOLO 2**

1. Nei territori dei Comuni di cui al comma 1 del precedente articolo 1, trovano, altresì, applicazione le disposizioni relative ai trasferimenti provvisori per causa di forza maggiore di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, e ss.mm..
2. Gli Uffici potranno rilasciare le autorizzazioni ai trasferimenti provvisori tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, e ss.mm., per quanto applicabili, a motivo dello stato dei luoghi.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo 39/93*